



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## **Sinistro stradale: quando il conducente risarcisce i danni al minore**

Autore: Giovanna Pangallo | 26/02/2015



*Se il genitore non ha esercitato una vigilanza adeguata viene meno l'obbligo risarcitorio.*

La disciplina del codice civile in tema di risarcimento dei danni cagionati mediante

condotta illecita è molto chiara: l'**autore del fatto** è tenuto a **risarcire** il danno ingiusto causato al **terzo incolpevole** [1].

Affinché possa essere attribuita la responsabilità patrimoniale in capo a taluno è necessario che questi abbia agito con **dolo o con colpa** e, quindi, che sia una persona **capace d'intendere e di volere**. Con l'espressione "**capacità d'intendere e di volere**" si indica la capacità di comprendere il **significato** ed il **valore** dei comportamenti posti in essere.

Il nostro codice civile prevede una disciplina specifica per gli atti compiuti dai **minori** (i quali per definizione non hanno piena capacità) e dalle persone maggiori d'età ma incapaci d'intendere e di volere, stabilendo che dei fatti illeciti commessi da tali soggetti rispondono sempre i genitori o il tutore [2].

Si parla, in tali casi, di **responsabilità indiretta o per fatto altrui**: in pratica il legislatore individua coloro che sono tenuti a **risarcire** i danni cagionati da comportamenti illeciti di persone che, per età o incapacità, sono sottoposte all'altrui sorveglianza.

Tuttavia alla rigidità di questa regola è contrapposta un'**eccezione**: i soggetti che hanno il dovere di vigilare e di educare possono andare **esenti da responsabilità** qualora diano **prova di non aver potuto impedire il fatto** commesso dalla persona sottoposta alla loro potestà o tutela [3].

Le norme su richiamate si applicano anche in materia di **sinistri stradali** in cui vige il principio secondo cui il **conducente risponde dei danni causati** mentre era alla guida del proprio veicolo, a meno che non dimostri la **totale responsabilità altrui**.

In altre parole il guidatore non sarà obbligato a pagare il risarcimento quando il danneggiato ha tenuto una **condotta colposa** così **imprevedibile ed inevitabile** da escludere qualunque responsabilità in capo al primo.

Ma cosa accade qualora a rimanere coinvolto in un **incidente stradale** sia un minore? Qual è la misura della responsabilità gravante sul **conducente** del veicolo che ha **investito** il bambino trattandosi di un soggetto incapace?

Ebbene in casi del genere vige una **presunzione di colpa** in capo al genitore il quale, non avendo adeguatamente **vigilato** sul minore (si parla appunto di **culpa in vigilando**), ha fatto sì che il bimbo rimanesse coinvolto in un sinistro.

Il legislatore detta un **rimprovero** al genitore il quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione agli spostamenti del proprio figlio evitando di esporlo ad una situazione di pericolo: la **vigilanza inadeguata** del genitore ha come conseguenza l'**esclusione della responsabilità del conducente** e, di conseguenza, il venir meno dell'obbligo risarcitorio gravante su quest'ultimo.

È opportuno ricordare che tale presunzione di colpa può sempre essere superata fornendo la cosiddetta **prova contraria**, ossia dimostrando il contrario.

A tal fine la giurisprudenza di Cassazione più recente individua i **criteri** in base ai quali attribuire la **responsabilità ai genitori**: essi consistono

- da un lato “nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi”,

- dall'altro “nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extra familiari” **[4]**.

La Suprema Corte aggiunge inoltre che, al fine di vedere riconosciuta la responsabilità del conducente ed ottenere la condanna al risarcimento del danno causato al minore, non è necessario che i genitori dimostrino (come richiesto dalla legge) di **non aver potuto impedire il fatto** (trattandosi di **prova negativa** e quindi estremamente difficile da comprovare), bensì offrano la **prova positiva** “di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere ed all’indole del minore” **[5]**.

Qualora tuttavia non venga fornita la prova positiva richiesta, l’**inadeguatezza dell’educazione** impartita e della vigilanza esercitata su di un minore può essere ritenuta dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il **grado di maturità e di educazione** dello stesso.

In conclusione allorché un bambino rimanga coinvolto in un incidente automobilistico (ad es. venga investito da una vettura mentre attraversa una strada), il genitore che dimostri di aver adeguatamente vigilato sul proprio figlio e che provi di aver dato un’educazione appropriata (ad esempio, l’osservanza della segnaletica stradale costituisce prova di un’educazione improntata al rispetto del senso civico) potrà ottenere dal **conducente** il risarcimento del danno cagionato al minore in seguito all’incidente stradale.

## **Note**

**[1]** Art. 2043 cod. civ. **[2]** Art. 2047, co. 1, cod. civ.; art. 2048, co. 1, cod. civ. **[3]** Art. 2047, co. 1, cod. civ.; art. 2048, co. 3, cod. civ. **[4]** Cass. sent. n. 26200 del 06.12.2011. **[5]** Cass. sent. n. 26200 del 06.12.2011.